



COMUNE DI PORTOFERRAIO
Provincia di Livorno

Sede Municipale Via Garibaldi - 57037 PORTOFERRAIO - Tel. 0565/937111 - Fax 916391 - Cod. fisc. 82001370491

Prot. n. 10793

Portoferraio 29 maggio 2020

N° 1974

**DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE
LOCALITA' GRIGOLO COMUNE DI PORTOFERRAIO**

OGGETTO: Divieto temporaneo di balneazione in località Grigolo.

IL SINDACO

PRESO ATTO della comunicazione di avvenuta avaria della condotta sottomarina in località Grigolo;

CONSIDERATO che ASA SpA è intervenuta nella riparazione della condotta e che in data 27.05.2020 ha effettuato alcuni campionamenti di acqua di mare all'interno dell'area omogenea;

PRESO ATTO che in data 29.05.2020 ASA SpA ha comunicato i risultati di tali campionamenti risultati sfavorevoli e che è possibile che i lavori di riparazione possano non essere stati risolutivi;

VISTA la nota di ARPAT prot. 35894 del 29.05.2020 con la proposta di istituire il divieto temporaneo di balneazione nell'Area IT009049014006 "Località Il Grigolo";

RITENUTO pertanto necessario dover procedere ad adottare provvedimenti di competenza, allo scopo di tutelare la salute dei bagnanti che frequentano il tratto di mare interessato, emanando a tal fine la presente ordinanza per la tutela della salute pubblica;

VISTO che l'art.50 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di Legge ed il comma 5 della citata disposizione prevede a sua volta ed in particolare che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti siano da lui adottate;

ORDINA

a titolo cautelativo, il divieto di balneazione, fino a nuova comunicazione da parte dell'Autorità Competente, nell'Area IT009049014006 "Località Il Grigolo" nel Comune di Portoferraio.

DISPONE

per tutto quanto in premessa riportato, che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Portoferraio per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito

COMUNE DI PORTOFERRAIO

istituzionale dell'Ente, e che venga data la massima diffusione dei contenuti della stessa attraverso gli organi di informazione;

E' fatto altresì obbligo ai concessionari degli stabilimenti balneari ricadenti nelle aree di divieto di apporre idonee e visibili indicazioni all'ingresso degli impianti e lungo i percorsi di accesso al mare, riportanti la dicitura "DIVIETO DI BALNEAZIONE" in conformità alla vigente normativa;

Che l'Ordinanza venga trasmessa per gli aspetti di specifica competenza e doverosa conoscenza:

- al sig. Prefetto della Provincia di Livorno;
- alla Vice-Prefettura di Portoferraio;
- al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Portoferraio;
- al Comando Compagnia Carabinieri di Portoferraio;
- al Comando Stazione Carabinieri di Portoferraio;
- alla Legione Carabinieri Forestali – Stazione Parco di Portoferraio;
- al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Portoferraio;
- al Comando Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Portoferraio;
- al Comando del Corpo di Polizia Municipale di Portoferraio;
- alla Capitaneria di Porto di Portoferraio;
- alla U.O. Igiene Pubblica e del Territorio dell'AUSL 6;
- ad ARPAT Piombino-Elba;
- alla Regione Toscana – Dipartimento Politiche Territoriali ed Ambientali;
- al Ministero dell'Ambiente Servizio acque, rifiuti e suolo;
- al Ministero della salute Direzione generale prevenzione sanitaria.

AVVERTE

che chiunque non osservi le norme stabilite dalla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le ulteriori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1000 euro ai sensi dell'art. 1164 secondo comma del Codice della Navigazione.

Avverso al presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

Portoferraio, 29 maggio 2020

IL SINDACO
(sig. Angelo Zini)

